

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2981

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FRANCHI, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 19 novembre 1981

Modifica dell'articolo 96 della Costituzione e soppressione dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in merito ai reati commessi dai Presidenti del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo disporre la soppressione delle garanzie a favore dei ministri.

Le continue polemiche contro la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa colpiscono l'istituto attraverso il quale le garanzie vengono realizzate, ma sono dirette verso le garanzie stesse; e per risolvere il problema occorre interpretare appunto il significato delle critiche

rivolte al procedimento speciale contro i ministri.

Le garanzie, che hanno origine nell'esigenza di sottrarre il Governo dallo strapotere dell'ordine giudiziario, non hanno più motivo di esistere in uno Stato di diritto, nel quale tutti i cittadini debbono essere eguali di fronte alla legge e nel quale non può essere tollerato che per i giochi di potere politico, per decisione della maggioranza della quale fa parte, un

ministro riesce a non essere perseguito mentre il suo carico viene sottoposto a giudizio dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tale intollerabile situazione, che dura da tanto tempo, deve essere con urgenza eliminata in presenza di un malcostume che non diminuisce nonostante le generalizzate denunce.

Non sfugge ad alcuno che ciò che avviene per la giustizia nei confronti dei ministri è conseguenza dell'ingiustizia delle garanzie: in Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ed in Aula il confronto della tesi è avvenuto non con la volontà di chiarire giuridicamente concetti o principi, di fissare limiti, di coordinare interdipendenze. Essi sono stati volutamente usati come arma di dura polemica politica o, più esattamente, partitica, e l'unico vero soccombente è stata la corretta applicazione del diritto. Infatti, colpevolezze o innocenze non sono mai state proclamate dall'obiettiva valutazione dei fatti ascritti, ma unicamente dal peso di un voto, di una maggioranza il più delle volte occasionale, usato in difesa di interessi di parte.

Di fronte a questa situazione, che nei suoi riflessi sull'opinione pubblica non porta altro che discredito al Parlamento, e che nella facile generalizzazione estende la comprovata mancanza di credibilità della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa a tutta la funzione dell'istituto parlamentare, proponiamo che i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni siano affidati al magistrato del giudice naturale, secondo la procedura della giustizia ordinaria, riservando alla Camera l'autorizzazione a procedere.

Le garanzie e la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa avranno ragione di esistere solo per i casi di alto tradimento o per attentato alla Costituzione in quanto reati squisitamente politici, mentre gli altri reati commessi nell'esercizio delle rispettive funzioni dai ministri come malversazioni, concussioni, omissioni di atti di ufficio, falsi in atto pubblico e così via, avendo la loro fattispecie chiaramente delineata nel codice penale, vengono rimessi alla giustizia ordinaria godendo gli incolpati anche delle maggiori tutele dei tre gradi di giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

L'articolo 96 della Costituzione della Repubblica è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi componenti, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono giudicati dalla magistratura ordinaria su autorizzazione a procedere della Camera cui appartengono. Per i ministri non parlamentari l'autorizzazione è concessa dalla Camera dei deputati ».

ART. 2.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso.